SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 febbraio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della difesa

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 dicembre 2017, n. **235**.

Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta, e in particolare gli articoli 227 e 237;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e in particolare l'articolo 10, comma 3, alla stregua del quale «i consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 28 settembre e del 1° dicembre 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 15 marzo 2017;

ADOTTANO
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è approvato lo statuto-tipo dei consorzi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. I consorzi possono motivatamente integrare e modificare nei propri statuti le disposizioni dello statuto-tipo, comunicandolo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 109

ALLEGATO *1*

(articolo 1)

STATUTO-TIPO DEI CONSORZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 49

Art. 1.
Natura e sede

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è costituito il sistema collettivo in forma consortile (di seguito «Consorzio») denominato ... (indicare denominazione).

2. Il ... ha sede in ...(indicare sede). Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello statuto.

3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Art. 2.
Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al ... (indicare data certa).

2. Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione, con deliberazione dell'Assemblea straordina-

ria. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro ... (indicare termine) dalla data dell'adozione della delibera di proroga.

3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con le modalità indicate nell'articolo 22.

Art. 3.
Finalità e oggetto

1. Il Consorzio effettua la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) nel rispetto dei principi di cui agli articoli 178 e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il Consorzio razionalizza, organizza e gestisce la raccolta ed il trattamento dei RAEE, secondo un approccio basato sulla protezione dell'ambiente e della salute umana, sulla preservazione delle materie prime allo scopo di riciclare le risorse di valore contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE).

3. Il Consorzio, su indicazione del Centro di coordinamento RAEE di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito Centro di coordinamento), adempie all'obbligo di ritiro dei RAEE provenienti dai sistemi di raccolta differenziata, dai luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori e da qualsiasi altro luogo che il Centro di coordinamento indichi secondo le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti del Centro di coordinamento.

4. Il Consorzio concorre al conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti dal medesimo gestiti e prodotti nel territorio nazionale. Il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva la gestione in forma collettiva del trasporto, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo.

5. Il Consorzio determina l'ammontare del contributo ambientale, necessario ad adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti, e lo comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito Comitato di vigilanza e controllo) entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria.

6. Il Consorzio presta adeguata garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, stabilendo adeguati criteri di ripartizione degli oneri in modo proporzionale alla quota di ciascun produttore consorziato.

7. Il Consorzio può stipulare, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali.

8. Il Consorzio predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione:

a) un piano specifico di prevenzione e gestione dei RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate;

b) una copia del bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, e da una relazione sulla situazione patrimoniale.

9. Ogni anno il Consorzio inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

10. Il Consorzio comunica annualmente al Registro nazionale dei produttori di AEE i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie di cui all'allegato X del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

11. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire enti e società e assumere partecipazioni in società già costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. La costituzione di enti e società e l'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalità determinati dal presente statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza. Eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

Art. 4.
Consorziati, quote di partecipazione e facoltà di recesso

1. Partecipano al Consorzio i produttori di AEE che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale.

2. Il Consorzio è aperto alla partecipazione dei distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori e recuperatori di AEE, previo accordo con i produttori.

3. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente comma possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento consortile e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio.

4. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata al Centro di Coordinamento.

5. Nell'ambito di ciascuna categoria di partecipanti, la ripartizione delle quote di partecipazione tra le singole imprese consorziate è disciplinata da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21.

6. La facoltà di recesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 per l'adesione ad un altro sistema consortile o per l'adempimento degli obblighi mediante un sistema individuale può essere esercitata in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione e non può essere in alcun modo ostacolata, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni – ivi compresi gli obblighi di finanziamento – assunte dal recedente in relazione all'anno operativo in corso e comunque alle attività di gestione già compiute dal sistema consortile nell'interesse del soggetto recedente.

7. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il partecipante perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

8. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro ... (indicare termine), al partecipante e al Centro di coordinamento, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

9. Il Consorzio comunica al Comitato di vigilanza e controllo i nominativi dei partecipanti che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

Art. 5.
Diritti e obblighi

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, all'adozione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento delle attività consortili. I partecipanti possono fruire dei servizi e delle prestazioni offerte dal Consorzio.

2. I consorziati sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

3. I consorziati sono, altresì, tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e in particolare sono obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare il contributo consortile annuo deliberato dall'Assemblea ordinaria;

c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti, attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei partecipanti;

e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i partecipanti;

f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

4. Il Consorzio accerta il corretto adempimento da parte dei partecipanti degli obblighi di cui al comma 3 e intraprende le azioni necessarie per verificare e reprimere le violazioni a tali obblighi.

5. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili di cui al comma 3, il Consiglio di amministrazione può irrogare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'articolo 21, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il partecipante sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione irrogata.

Art. 6.
Fondo consortile

1. Il fondo consortile è costituito da:

a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dall'atto costitutivo del Consorzio e, successivamente, da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21;

b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetti di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità;

c) eventuali avanzi di gestione;

d) ... (indicare eventuali altre componenti).

2. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai partecipanti. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dal contributo ambientale, è destinato alla riduzione dell'importo del contributo stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile. In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano concorso a costituirli, ovvero non abbiano partecipato al sistema consortile nei due esercizi precedenti.

3. Ciascuno dei partecipanti è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo versando una somma corrispondente al proprio numero di quote di partecipazione assegnate ai sensi del precedente articolo 4.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, il fondo di cui al comma 1 può essere impiegato nella gestione del sistema consortile, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

5. Il Consiglio di amministrazione può costituire fondi di riserva, fermo restando il principio del perseguimento dell'equilibrio finanziario.

Art. 7.
Finanziamento delle attività

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dal contributo ambientale annuale versato dai produttori. Il predetto contributo ambientale è utilizzato esclusivamente per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6;

b) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie e in particolare dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, dei RAEE e delle eventuali frazioni che costituiscono gli stessi, raccolti o ritirati, nonché dalle prestazioni di servizi connesse;

c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;

d) dai contributi di partecipazione versati dai partecipanti o da terzi, e in particolare dall'eventuale contributo annuo;

e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;

f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate all'articolo 6;

g) dai contributi versati dai consorziati non produttori di AEE;

h) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici ovvero privati;

i) ... (indicare eventuali altre fonti di finanziamento).

Art. 8.
Organi

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente;

d) il Collegio sindacale;

e) il Direttore generale (laddove previsto);

f) ... (inserire eventuali ulteriori organi).

Art. 9.
Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Ogni partecipante ha diritto a un numero di voti nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione. Possono esercitare il diritto di voto i partecipanti in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti all'articolo 5.

2. L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni:

a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione nel numero di ... (indicare il numero);

b) elegge ... (indicare il numero) componenti effettivi e ... (indicare il numero) supplenti del Collegio sindacale;

c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o a una Società di revisione, ai sensi dell'articolo 17;

d) approva lo statuto e lo trasmette per l'approvazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico;

e) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 20, comma 4, e il bilancio consuntivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 20, comma 6;

f) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

g) determina il valore unitario delle quote consortili;

h) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente e al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e dell'indennità di rimborso spese ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

i) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

l) delibera l'eventuale contributo di partecipazione annuo previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *d)* per il perseguimento delle finalità statutarie;

m) approva il contributo ambientale annuo previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, per il perseguimento delle finalità statutarie;

n) approva la relazione sulla gestione, comprendente il piano specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei RAEE, di cui all'articolo 3, comma 8;

o) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati all'articolo 7;

p) approva l'impiego del fondo consortile nella gestione del sistema consortile, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie.

Art. 10.
Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

2. La convocazione può aver luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di partecipanti, sulla base della ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, che detengono almeno ... (indicare la percentuale di quote) di tutte le quote di partecipazione.

4. La convocazione dell'Assemblea può anche avvenire su richiesta del Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il partecipante interviene all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante o di un proprio delegato. Il partecipante può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del Consorzio. Non sono ammesse più di n. ... (indicare il numero di deleghe) deleghe alla stessa persona. Tali limiti non si applicano alle associazioni imprenditoriali di categoria.

6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese presenti costituiscono ... (indicare il *quorum*) delle quote di partecipazione complessivamente sottoscritte e, in seconda convocazione, ... (indicare il *quorum*) di quote consortili rappresentate dai partecipanti.

7. Ogni partecipante esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento consortile adottato a norma dell'articolo 21 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

8. L'Assemblea delibera in sede ordinaria con la ... (indicare in numero di voti) dei voti presenti.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal consigliere più anziano.

Art. 11.
Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i partecipanti presenti rappresentano ... (indicare il *quorum*) delle quote di partecipazione complessive, e delibera con ... (indicare il *quorum*) dei voti presenti. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'Assemblea straordinaria può deliberare con ... (indicare il *quorum*) delle quote di partecipazione dei partecipanti, e le deliberazioni devono essere prese con ... (indicare il numero di voti) dei voti presenti, anche per delega.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulla modifica dello statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;

b) sull'approvazione e modifica dei regolamenti, secondo quanto disposto all'articolo 21;

c) sulla proroga del termine di scadenza di durata di cui all'articolo 2, comma 1, del sistema consortile qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione;

d) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.

3. Si osservano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 in materia di Assemblea ordinaria.

Art. 12.
Composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di ... (elencare il numero) membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede secondo le modalità ed i sistemi di voto previsti da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto.

3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il Direttore generale del Consorzio.

4. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito se sono adeguatamente rappresentati i consiglieri eletti.

5. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea. A titolo esemplificativo il Consiglio di amministrazione:

a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente fra i propri componenti, fatta salva l'ipotesi prevista all'articolo 14, comma 2;

b) determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore generale;

c) convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;

d) conserva il libro dei partecipanti e provvede al suo costante aggiornamento;

e) definisce la ripartizione delle quote assembleari in conformità alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;

f) redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

g) redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2615-*bis* del codice civile;

h) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi di partecipazione e del contributo ambientale annuale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, a carico dei partecipanti e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;

i) predispone il piano specifico di prevenzione previsto all'articolo 3, comma 8, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

l) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea straordinaria per l'approvazione;

m) adotta il programma pluriennale e annuale di attività del Consorzio;

n) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli re-

lativi al rapporto con il personale dipendente e ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

o) delibera sulle eventuali proposte di accordi di cui all'articolo 3, comma 7;

p) delibera su tutte le materie di cui all'articolo 4;

q) nomina e revoca il Direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;

r) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

s) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di adesione deve essere motivata e comunicata al Centro di coordinamento;

t) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei partecipanti nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;

u) autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

v) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

z) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il Centro di coordinamento, gli altri Consorzi costituiti ed operanti ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

aa) delibera motivatamente sull'esclusione dei partecipanti e ne dà comunicazione al Centro di coordinamento;

bb) effettua annualmente al Comitato di vigilanza e controllo l'autocertificazione di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

cc) costituisce gli eventuali fondi di riserva, di cui all'articolo 6, comma 5 e delibera in merito all'impiego degli stessi nei casi di cui all'articolo 6, comma 4.

6. Il Consiglio di amministrazione può:

a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei partecipanti;

b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera *a)* lo svolgimento di determinate attività.

7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e al Vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o al Vicepresidente o al Direttore generale specifici incarichi.

8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati al comma 5, lettere *e)* e *f)*.

Art. 13.
Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica ... (indicare il termine) e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla Assemblea successiva.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo partecipante.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giusta causa.

5. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno ... (indicare il numero) consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail cui deve seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del consigliere, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza di ... (indicare il numero). La riunione si considera, altresì, valida allorché, anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.

8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di ... (indicare il numero) partecipanti.

10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di im-

pedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 2, lettera *h)*.

12. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi la presiede e dal segretario.

13. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

Art. 14.
Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li ha nominati.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del ... (indicare il termine) iniziato dal suo predecessore.

3. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

b) la firma consortile;

c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;

d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

e) l'attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;

f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

g) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

h) conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15.
Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale, laddove previsto, è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratti di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore generale:

a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;

b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;

c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i partecipanti, le istituzioni, le autorità, il Centro di Coordinamento, gli altri consorzi e i soggetti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 16.
Organi di controllo

1. Sono organi di controllo del Consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49:

a) il Collegio sindacale;

b) l'Organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) la Società di revisione indipendente per la verifica della regolarità contabile e fiscale.

Art. 17.
Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di … membri effettivi e … supplenti (indicare il numero dei membri). Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti.

2. Il Collegio sindacale:

a) controlla la gestione del sistema consortile;

b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti consortili, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

c) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

3. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 18.
Organismo di vigilanza

1. L'organismo di vigilanza è un organo collegiale composto di … membri effettivi (indicare il numero dei membri), di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti.

2. L'organismo di vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e opera nel rispetto dei principi e per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 19.
Revisione legale dei conti

1. La verifica periodica della regolarità contabile e fiscale è affidata ad una Società di revisione.

Art. 20.
Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile e amministrativa e redige il bilancio separato. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

3. Entro … mesi (indicare termine) dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel più ampio termine di … mesi (indicare termine) dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni.

4. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. I documenti di cui ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun partecipante di prenderne visione almeno ... giorni (indicare termine) prima dello svolgimento dell'Assemblea.

6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'articolo 2423 del codice civile.

7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle Imprese entro ... mesi (indicare termine) dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'articolo 2615-*bis* del codice civile.

8. I progetti di bilancio devono essere comunicati alla Società incaricata della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno …. giorni (indicare termine) prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21.

10. L'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dà evidenza delle verifiche della Società di revisione legale dei conti.

11. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 21.
Regolamenti consortili

1. Nei casi previsti dallo statuto l'Assemblea straordinaria approva i regolamenti consortili, su proposta del Consiglio di amministrazione.

2. I regolamenti approvati dall'assemblea straordinaria e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, se accertano che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, richiedono al sistema consortile di adottare le necessarie modifiche.

Art. 22.
Scioglimento e liquidazione

1. La delibera di scioglimento anticipato deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e al Comitato di vigilanza e di controllo, nonché al Centro di coordinamento.

2. Il fondo consortile, per la parte derivante dagli eventuali avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, è destinato al Centro di coordinamento, che lo utilizza per i fini di cui agli articoli 15, comma 2, lettera *d)*, e 16, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nonché a copertura della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 del decreto medesimo, qualora non regolarmente versata, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti.

Art. 23.
Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

2. Oltre agli obblighi di comunicazione gravanti sul Consorzio derivanti dalle disposizioni del presente statuto, i Ministeri vigilanti possono in qualsiasi momento chiedere al Consorzio copia degli atti adottati dagli organi del Consorzio.

3. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, della direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE) pubblicata nella G.U.C.E. 24 luglio 2012, n. L 197:

«Art. 5. *(Raccolta differenziata)*. — (*Omissis*).

d) fatte salve le lettere *a)*, *b)* e *c)*, i produttori siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 227 e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96:

«Art. 227. *(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)*. — 1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;

c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;

d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248;

d-*bis*) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/ CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188.»

«Art. 237. *(Criteri direttivi dei sistemi di gestione)*. — 1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile.».

— Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2014, n. 73, S.O.

«Art. 10. *(I sistemi collettivi)*. — (*Omissis*).

3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo.

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014:

«Art. 10. *(I sistemi collettivi)*. — 1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza.

2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo.

3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo.

4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità.

4-*bis*. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire.

5. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione conformano la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'artico-

lo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8.

5-*bis*. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale.

6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione.

7. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione.

8. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto è condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale.

9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.

10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati. I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.

10-*bis*. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.

10-*ter*. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 10-*bis* entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-*bis*, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-*bis*, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35.».

18G00032

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2017.

Dematerializzazione delle disposizioni di svincolo dei depositi provvisori e dei trasferimenti fondi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e in particolare:

l'art. 531-*bis* che regola il trasferimento fondi tra le tesorerie dello Stato;

il titolo XI «Dei depositi», per la parte relativa ai depositi provvisori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa documentazione e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa di conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche;

Visto il Codice dell'amministrazione digitale, emanato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Viste le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato (I.S.T.), emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Supplemento Ordinario - n. 160 del 16 luglio 2007, e in particolare:

l'art. 161 concernente gli «Ordini di pagamento per trasferimento fondi»;

il Titolo I della Parte IV, relativo ai «Depositi provvisori»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, concernente la «Riallocazione delle funzioni delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» che assegna alle ragionerie territoriali dello Stato le funzioni in materia di svincolo dei depositi provvisori;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze 3 settembre 2015 concernente la «Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato e la definizione dei relativi compiti»;

Visto il Protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del Sistema informatizzato dei Pagamenti della pubblica amministrazione (S.I.P.A.), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, la Corte dei conti e la Banca d'Italia;

Visto l'art. 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge

14 settembre 2011, n. 148, che stabilisce che le operazioni di pagamento delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici, con l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

Visto il regolamento concernente la dematerializzazione delle quietanze di tesoreria emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 141 dell'11 dicembre 2013;

Ravvisata l'esigenza di completare il processo di dematerializzazione delle procedure di pagamento e, in particolare, le operazioni di svincolo e rendicontazione dei depositi provvisori e di rendicontazione degli esiti dei trasferimenti di fondi;

Sentita la Banca d'Italia in qualità di istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di emissione dell'ordine di estinzione informatico del deposito provvisorio

1. I depositi provvisori sono estinti mediante apposito ordine informatico che autorizza la Tesoreria centrale e le Sezioni di tesoreria territorialmente competenti alla restituzione del deposito o all'incameramento dello stesso all'erario.

2. L'ordine di estinzione dei depositi provvisori è disposto dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e, in particolare, dalle ragionerie territoriali, per i depositi costituiti presso le Sezioni di Tesoreria territorialmente competenti e dall'I.Ge.P.A., per quelli costituiti presso la Tesoreria centrale, previa acquisizione agli atti del nulla osta dell'Amministrazione nel cui interesse è stato costituito il deposito. Si prescinde dal nulla osta dell'Amministrazione nei casi di incameramento del deposito per decorso del termine di cui all'art. 598, comma 4, del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

3. Gli uffici di cui al comma 2, emettono l'ordine di estinzione informatico del deposito provvisorio, nel rispetto degli obblighi che la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali.

4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia provvedono con un protocollo d'intesa a definire le regole tecniche, le modalità di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche informazioni previste nelle operazioni di emissione e rendicontazione degli ordini di estinzione informatici.

5. Gli ordini di estinzione informatici sono individuali e sono pagabili dalle tesorerie in essi indicate.

6. Gli ordini di estinzione informatici, sono emessi utilizzando un'apposita funzionalità messa a disposizione sull'applicativo Sistema informativo di Tesoreria e vengono firmati dai titolari degli uffici di cui al comma 2, che sono personalmente responsabili della regolarità delle disposizioni di estinzione.

7. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in qualità di erogatore e responsabile del servizio messo a disposizione con l'applicativo Sistema informativo di tesoreria, cura la trasmissione alla Banca d'Italia dei flussi telematici contenenti gli ordini di estinzione informatici, con modalità che assicurano l'intangibilità e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia effettua esclusivamente i controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticità e l'integrità del flusso, nonché gli altri controlli secondo le regole tecniche definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 4.

Art. 2.

Esito dell'ordine di estinzione per i depositi provvisori in numerario

1. Gli ordini di estinzione sono esitati con le seguenti modalità:

a) accredito su conto corrente bancario o postale;

b) bonifico domiciliato per il pagamento in contanti presso le banche e gli uffici postali;

c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia;

d) versamento su conti di tesoreria statale o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato.

2. Il pagamento in contanti è documentato da quietanza apposta su modulo predisposto dagli uffici pagatori, sottoscritto dal soggetto destinatario della somma, ovvero, nei casi consentiti, dal suo rappresentante legale. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di dieci anni dalla data di pagamento indicata nel relativo flusso informatico.

3. Gli ordini di estinzione da pagare in contanti presso gli uffici postali e gli istituti di credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità.

4. Gli ordini di estinzione recanti data di esigibilità 31 dicembre sono estinti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel conto di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2003, n. 0058364, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.

5. Le somme restituite a fronte di bonifici e vaglia cambiari non andati a buon fine affluiscono sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2010, per consentire il rinnovo del pagamento a favore del creditore.

6. Gli uffici pagatori di cui al comma 1 lettera *b)*, restituiscono alla Banca d'Italia, mediante storni di bonifico, gli importi degli ordini di restituzione non riscossi alla scadenza del termine indicato al comma 3. Tali importi sono versati sulle contabilità speciali di cui al comma 5.

Art. 3.

Esito dell'ordine di estinzione per i depositi provvisori in titoli e valori diversi

1. Gli ordini di estinzione per la restituzione di depositi in titoli e valori diversi sono esitati presso gli sportelli delle Tesorerie.

2. La consegna è effettuata a favore del soggetto indicato nell'ordine di estinzione ed è documentata tramite la sottoscrizione a titolo di quietanza, apposta da quest'ultimo su modulo predisposto dalla tesoreria competente. I moduli quietanzati comprovanti la restituzione eseguita sono conservati dalle Tesorerie per un periodo di dieci anni dalla data della restituzione.

Art. 4.

Contabilizzazione degli ordini di estinzione

1. La Banca d'Italia, ricevuti gli ordini informatici di estinzione con le modalità previste al comma 7 dell'art. 1 e controllata l'esistenza dei dati in essi contenuti sulla base delle regole tecniche definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 4 dello stesso art. 1, procede alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto.

Art. 5.

Rendicontazione dell'Istituto tesoriere degli ordini di estinzione

1. La Banca d'Italia trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con flusso telematico firmato digitalmente la rendicontazione giornaliera degli ordini di estinzione, secondo modalità stabilite nel protocollo d'intesa, di cui all'art. 1, comma 4.

2. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato rende disponibile la rendicontazione di cui al comma 1 alla Corte dei conti, alle ragionerie territoriali dello Stato e, ove ne facciano richiesta, alle amministrazioni interessate.

3. Il flusso informatico di cui al presente articolo costituisce documentazione giustificativa a corredo del conto giudiziale sui depositi, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 141 dell'11 dicembre 2013.

Art. 6.

Modalità di rendicontazione degli esiti dei trasferimenti fondi

1. La Banca d'Italia trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato la rendicontazione degli esiti dei trasferimenti fondi con flusso telematico firmato digitalmente, secondo modalità e tempi stabiliti in apposito protocollo d'intesa.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 viene resa disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia concordano la data di avvio delle attività per la realizzazione delle procedure di cui al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 61

18A01497

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 gennaio 2018.

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 77 del citato testo unico, che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto interdirigenziale emanato in data 7 maggio 2015 dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 2015, con il quale, con riferimento alla variazione del citato indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014, è stato fissato in € 11.528,41 l'importo previsto dall'art. 76, com-

ma 1, del citato testo unico per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto di dover adeguare il predetto limite di reddito in relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016;

Rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica risulta una variazione in diminuzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari allo 0,3%,

Decretano:

L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad € 11.493,82.

Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
PICCIRILLO

Il Ragioniere generale dello Stato
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2018, n. 1-212

18A01371

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 gennaio 2018.

Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto, in particolare, l'art. 64, comma 1, che dispone che l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure;

Visto l'art. 64, comma 2, che prevede che l'ammontare del predetto diritto e stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 luglio 2012, n. 158;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 settembre 2013, n. 215;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasponi 10 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 dicembre 2014, n. 285;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 aprile 2016, n. 99;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 agosto 2017 n. 190;

Vista la nota della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 19 gennaio 2018, n. 1636;

Considerato che non sono stati rilevati dall'amministrazione costi aggiuntivi per la gestione delle procedure relative agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche;

Ritenuto pertanto di non dover variare l'ammontare dei predetti diritti di ammissione;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione delle tariffe

1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto di ammissione pari a € 20,00 per le categorie A e C, al pagamento di un diritto pari a € 60,00 per la categoria B.

Art. 2.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi di cui all'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.

2. Nella causale occorre specificare «Capo XV - capitolo 3570 - art. 4 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».

Art. 3.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. l sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2018, reg. n. 1-98

18A01370

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 ottobre 2017.

Approvazione del Piano triennale di ricerca straordinario CREA.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità per l'anno 2015) e, in particolare, l'art. 1 che, ai commi 381 e 382, ha disposto, rispettivamente l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione nonché la nomina del commissario straordinario;

Visto l'art. 1, commi 665, 666 e 667 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), concernente le modalità di presentazione e approvazione di un piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica e i relativi stanziamenti per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 2015 e 31 dicembre 2015 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2017 concernenti la nomina, le funzioni e la durata dell'incarico del dott. Salvatore Parlato quale commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

Viste le note n. 2016/2 del 14 ottobre 2016 e n. 7234 del 24 febbraio 2017 con la quale il Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ha trasmesso il «Piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica»;

Sentita la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, nella seduta del 25 maggio 2017, ha espresso parere favorevole sul «Piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica»;

Acquisiti i pareri espressi dalla XIII Commissione della Camera e dalla 9ª Commissione del Senato nelle rispettive sedute del 19 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'allegato «Piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica» del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 870

AVVERTENZA:

Il Piano triennale di ricerca straordinario CREA è pubblicato sul sito del MIPAAF al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12056

18A01455

DECRETO 15 febbraio 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «AgriNewTech S.r.l.», ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 30 giugno 2017 dal Centro «AgriNewTech S.r.l.» con sede legale in Largo Paolo Braccini, 2 - 10095 Grugliasco (TO);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 24-25 novembre 2017 presso il Centro «AgriNewTech S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 30 giugno 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «AgriNewTech S.r.l.» con sede legale in Largo Paolo Braccini, 2 - 10095 Grugliasco (TO), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi;

lotta chimica e biologica in post-raccolta ed effetti collaterali.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro «AgriNewTech S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 25 novembre 2017.

2. Il Centro «AgriNewTech S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2018

Il direttore generale: GATTO

18A01378

DECRETO 15 febbraio 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Res Agraria S.r.l.», ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 21 settembre 2017 dal Centro «Res Agraria S.r.l.», con sede legale in Via Canova, 19/2 - 64018 Tortoreto Lido (TE);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 01/12/2017 presso il Centro «Res Agraria S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 21 settembre 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Res Agraria S.r.l.», con sede legale in Via Canova, 19/2 - 64018 Tortoreto Lido (TE), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo 194/95);

studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'Allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo 194/95);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo 194/95);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo 194/95 e successive modifiche);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo 194/95 e successive modifiche).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attività «Sviluppo dei fitofarmaci, attivatori e coadiuvanti», mentre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui riguarda anche il settori di attività «Trasformati», «Residui nel suolo», «Esposizione operatore».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro «Res Agraria S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 1° dicembre 2017.

2. Il Centro «Res Agraria S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2018

Il direttore generale: GATTO

18A01379

DECRETO 15 febbraio 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Sele AgroResearch S.r.l. Centro di Saggio», ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 10 ottobre 2017 dal Centro «Sele AgroResearch S.r.l. Centro di Saggio», con sede legale in Località Cioffi, Via S.S. 18 Km 81,500 - 84025 Eboli (SA);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 15-16 dicembre 2017 presso il Centro «Sele AgroResearch S.r.l. Centro di Saggio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 10 ottobre 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Sele AgroResearch S.r.l. Centro di Saggio», con sede legale in Località Cioffi, Via S.S. 18 Km 81,500 - 84025 Eboli (SA), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro «Sele AgroResearch S.r.l. Centro di Saggio», è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 16 dicembre 2017.

2. Il Centro «Sele AgroResearch S.r.l. Centro di Saggio», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2018

Il direttore generale: GATTO

18A01380

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 gennaio 2018.

Scioglimento della «C.T.M. Cooperativa Trasporti Manduria - società cooperativa», in Manduria e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla UECOOP Unione europea delle cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.T.M. Cooperativa Trasporti Manduria - società cooperativa», con sede in Manduria (TA) (codice fiscale 00885850735), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Pellegrino, nato a Nardò (LE) il 3 dicembre 1978 (codice fiscale PLLGRL78T03F842S), domiciliato in Bologna, Via Santo Stefano n. 130.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01389

DECRETO 17 gennaio 2018.

Scioglimento della «Cori Trasporti società cooperativa», in Sermoneta e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile nei confronti della società cooperativa «Cori Trasporti società cooperativa» dalle quali emerge che la predetta cooperativa è inattiva e, pertanto, si trova nell'impossibilità di raggiungere lo scopo mutualistico per cui è stata costituita;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «irreperibile» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cori Trasporti società cooperativa», con sede in Sermoneta (Latina) (codice fiscale 02477100594), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Vincenzo Farina, nato a Napoli il 28 novembre 1964 (codice fiscale FRNVCNM64S28F839H) e domiciliato in Frattamaggiore (Napoli) via Enrico Toti n. 25.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01394

DECRETO 17 gennaio 2018.

Scioglimento della «Dolphin società cooperativa sociale a r.l.», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dolphin Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Frosinone (codice fiscale 02501920603), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Salvatori, nato a Frosinone il 15 dicembre 1973 (codice fiscale SLVSMN73T15D810Y) e ivi domiciliato in via Alberto Sordi n. 16.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01395

DECRETO 17 gennaio 2018.

Scioglimento della «Euroclean società cooperativa sociale», in Piedimonte San Germano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante della società cooperativa;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «irreperibile» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate

dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euroclean società cooperativa sociale» con sede in Piedimonte San Germano (FR) (codice fiscale n. 02106820604), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Daranghi, nato ad Alatri (FR) il 26 settembre 1985 (codice fiscale DRNNDR-85P26A123E), e ivi domiciliato in via Valle Santa Maria n. 24.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01398

DECRETO 29 gennaio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Atlantide Labour Industrial System - CO.A.L.I.S. società cooperativa sociale in liquidazione», in Modugno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2015 n. 658/2015, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Atlantide Labour Industrial System - CO.A.L.I.S. Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Modugno (BA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giuseppe Ivona ne è stato nominato commissario liquidatore;

Rilevata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore in sostituzione del dott. Giuseppe Ivona dimissionario;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Francesco Lobuono, codice fiscale LBNFNC62B19A662N, nato a Bari il 19 febbraio 1962, ed ivi domiciliato in via Sagarriga Visconti, 27, in sostituzione del dott. Giuseppe Ivona, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01397

DECRETO 31 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eagles - società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della Eagles - società cooperativa in liquidazione;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 103.208,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 103.556,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 11.910,00;

Considerato che in data 13 aprile 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Eagles - società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 11811651006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Federico De Stasio, nato a Foggia il 10 dicembre 1965 (codice fiscale DSTFRC65T10D643P), e domiciliato in Roma via Salaria, n. 292.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01391

DECRETO 31 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Don Milani - onlus società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Molfetta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il d.d. del 6 marzo 2012 n. 83/SAA/2012 con il quale la società cooperativa «Don Milani - Onlus società cooperativa sociale a responsabilità limitata» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Marisa Clemente;

Vista la sentenza n. 44/2017 del 24 luglio 2017 del Tribunale di Trani con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa, su istanza del commissario liquidatore;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della ban-

ca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 254-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Don Milani - Onlus società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Molfetta (Bari), codice fiscale 05585000721, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lucia Di Giorgio, nata a Castellaneta (Bari) il 10 agosto 1973 (codice fiscale DGRLCU73M50C136R) e domiciliata in Gioia del Colle (Bari), via Saragat Scala F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01392

DECRETO 31 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Astra 2003 a r.l. - in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza del «Consorzio Astra 2003 a r.l. - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.869.376,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.767.356,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 970.449,00;

Considerato che in data 16 marzo 2015 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata, inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non disponendo l'ente di posta elettronica certificata, è ritornata al mittente con la dicitura «trasferito», e che, atteso il mancato aggiornamento presso il registro delle imprese del proprio indirizzo, la cooperativa risulta ad oggi non reperibile;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il «Consorzio Astra 2003 a r.l. - in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 07464271001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Angela Innocente, nata a Cropani (Catanzaro) il 4 febbraio 1964 (codice fiscale NNCNGL64B44D181Q), e domiciliata in Roma, via G. Vasi, n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01393

DECRETO 2 febbraio 2018.

Scioglimento della «Consorzio Isanti tra società cooperative sociali - onlus in sigla Isanti - onlus», in Montemarano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Isanti tra società cooperative sociali - onlus in sigla Isanti - onlus» con sede in Montemarano (AV) (codice fiscale 02542670647), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Fusco, nato a Saronno (VA) il 20 novembre 1974 (codice fiscale FSCMHL74S20I441D), domiciliato in Benevento, via Port'Arsa n. 67.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 febbraio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01390

DECRETO 2 febbraio 2018.

Scioglimento della «Effe Group - cooperativa sociale onlus - società cooperativa, in abbreviazione "Effe Group"», in Cervinara e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Effe Group - Cooperativa sociale Onlus - Società cooperativa, in abbreviazione "Effe Group"» con sede in Cervinara (Avellino) (codice fiscale 02521890646), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X), domiciliato in Roma, via Nairobi n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 febbraio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01396

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 febbraio 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Truxima». (Determina n. 315/2018).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Truxima» – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 17 febbraio 2017 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/16/1167/001 500 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 50 ml (10 mg/ml) - 1 flaconcino

EU/1/16/1167/002 100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml (10 mg/ml) - 2 flaconcini

Titolare A.I.C.: Celltrion Healthcare Hungary KFT

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48,

comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. ha chiesto, per conto della società Celltrion Healthcare Hungary KFT, la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 novembre 2017;

Vista la deliberazione n. 33 del 18 dicembre 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale TRUXIMA nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

500 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 50 ml (10 mg/ml) - 1 flaconcino AIC n. 045266018/E (in base 10)

Confezione

100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml (10 mg/ml) - 2 flaconcini AIC n. 045266020/E (in base 10)

Indicazioni terapeutiche:

Linfoma non-Hodgkin (LNH):

«Truxima» è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma follicolare in III-IV stadio precedentemente non trattati, in associazione a chemioterapia. La

terapia di mantenimento con «Truxima» è indicata per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare che rispondono a terapia di induzione.

«Truxima» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare in III-IV stadio che sono chemioresistenti o sono in seconda o successiva ricaduta dopo chemioterapia.

«Truxima» è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma non-Hodgkin, CD20 positivo, diffuso a grandi cellule B, in associazione a chemioterapia CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina, prednisolone).

Leucemia linfatica cronica (LLC):

«Truxima» in associazione a chemioterapia è indicato per il trattamento di pazienti con leucemia linfatica cronica (LLC) precedentemente non trattata e recidiva/refrattaria. Sono disponibili solo dati limitati sull'efficacia e la sicurezza per pazienti precedentemente trattati con anticorpi monoclonali, incluso «Truxima», o per pazienti refrattari a un trattamento precedente con «Truxima» più chemioterapia.

Artrite reumatoide:

«Truxima» in associazione a metotrexato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado severo in pazienti adulti che hanno mostrato un'inadeguata risposta o un'intolleranza ad altri farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD), comprendenti uno o più inibitori del fattore di necrosi tumorale (TNF).

«Truxima» ha mostrato di ridurre la percentuale di progressione del danno articolare, come valutato mediante raggi X e di migliorare le funzioni fisiche, quando somministrato in associazione a metotrexato.

Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica:

«Truxima» in associazione con glucocorticoidi è indicato per l'induzione della remissione nei pazienti adulti con granulomatosi attiva di grado severo con poliangite (di Wegener) (GPA) e poliangite microscopica (MPA).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Truxima» è classificata come segue:

Confezione

100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml (10 mg/ml) - 2 flaconcini

AIC n. 045266020/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 444,15

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 733,03

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale (ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale) sul prezzo *ex factory*, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Truxima» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01510

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 1° febbraio 2018.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dell'Azienda Baranzelli Natur S.r.l., in Romagnano Sesia, addetto ai soli servizi di trasporto pubblico locale, concluso, in data 11 ottobre 2016, con la R.S.A. Filt Cgil e la Segreteria territoriale di Biella dell'Organizzazione sindacale Filt Cgil (pos. 2468/17). (Delibera n. 18/32).

LA COMMISSIONE

su proposta del commissario delegato per il settore, prof. Domenico Carrieri

Premesso che:

la Baranzelli Natur S.r.l. di Romagnano Sesia (NO) svolge, oltre ai servizi di noleggio con conducente e Gran Turismo, attività di trasporto pubblico extraurbano sulle tratte Novara-Varallo, Novara-Borgomanero, Borgomanero-Borgosesia, Santhià-Arona (in collaborazione con la ditta Comazzi), Vercelli-Confienza e Milano-Alagna;

in data 11 ottobre 2016, l'Azienda, la R.S.A. Filt Cgil e la Segreteria territoriale di Biella dell'Organizzazione sindacale di Biella hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente della Baranzelli Natur S.r.l., addetto ai soli servizi di Trasporto pubblico locale;

con nota del 4 novembre 2016, la Baranzelli Natur S.r.l. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla commissione per gli adempimenti di competenza;

con nota del 14 dicembre 2017, prot. n. 18194/TPL, il testo dell'Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro trenta giorni dalla ricezione della medesima nota;

decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:

la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (articolo 10, lettera *A)*;

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (articolo 11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (articolo 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di «manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto» (articolo 15);

l'art. 10, lettera *A)*, della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce, altresì, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato che:

le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

dalle ore 4,30 alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00;

saranno garantite tutte le corse il cui orario di partenza cada all'interno delle suddette fasce, indipendentemente dall'impegno richiesto all'autista (pre-post, trasferimenti, etc.)

per garantire il servizio e l'eventuale emergenza si concorda che verranno comandati presso la sede di Romagnano Sesia, tra coloro che regolarmente svolgono tali mansioni:

un agente di officina/piazzale;

un agente con funzioni di informazioni al pubblico;

l'Azienda si impegna a fornire a tutti gli Agenti lo sviluppo del turno modificato sulla base delle modalità dello sciopero in svolgimento;

le parti si ritroveranno per individuare le corse garantite al fine di segnalarle preventivamente all'utenza;

Precisato che: per tutti gli ulteriori profili, di cui all'articolo 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non espressamente disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo: ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 11 ottobre 2016, con la R.S.A. Filt Cgil e la Segreteria territoriale di Biella dell'Organizzazione sindacale Filt Cgil e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente della Baranzelli Natur S.r.l., addetto ai soli servizi di Trasporto Pubblico Locale;

Dispone

la comunicazione della presente delibera all'Azienda Baranzelli Natur S.r.l. di Romagnano Sesia (NO), alla R.S.A. Filt Cgil, alla Segreteria territoriale di Biella dell'Organizzazione sindacale Filt Cgil, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Novara, al Prefetto di Vercelli;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Roma, 1° febbraio 2018

Il presidente: SANTORO PASSARELLI

ALLEGATO

Accordo per l'applicazione legge 146/90 e successive modifiche

In data 11 ottobre 2016 in Torino presso la sede dell'Unione Industriale, si sono incontrati:

Ditta Baranzelli rappresentata dalla titolare sig.ra Maria Baranzelli

e la RSA FILT CGIL sig.re Massimo Nicola assistito dalla FILT CGIL Biella nella persona del sig.re Lorenzo Boffa Sandalina

Premesso che non è mai stato sottoscritto dalla Ditta Baranzelli alcun accordo sulla definizione delle fasce di Garanzia e sulle modalità di effettuazione dello sciopero le parti hanno stipulato la seguente intesa:

i servizi che sono soggetti a tale accordo sono solamente i servizi di TPL, ritenendo ogni altro servizio escluso dall'obbligo di rispetto delle fasce;

le due fasce di garanzia sono definite, secondo i criteri previsti dalla norma, nel seguente modo:

dalle ore 4,30 alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00

Saranno quindi garantite tutte quelle corse il cui orario di partenza cada all'interno delle suddette fasce, indipendentemente dall'impegno richiesto all'autista (pre-post, trasferimenti ect.)

Per garantire il servizio e l'eventuale emergenza si concorda che verranno comandati presso la sede di Romagnano Sesia, tra coloro che regolarmente svolgono tali mansioni:

un agente con funzioni di informazioni al pubblico

un agente di officina/piazzale.

L'Azienda si impegna a fornire a tutti gli Agenti lo sviluppo del turno modificato sulla base delle modalità dello sciopero in svolgimento.

Le parti si ritroveranno per individuare le corse garantite al fine da segnalarle preventivamente all'utenza negli orari.

La validità del presente accordo ha decorrenza immediata.

Le parti danno mandato alla Ditta Baranzelli di inviare copia del presente accordo tanto alla Commissione di Garanzia, quanto alla Prefettura di Novara.

Ditta Baranzelli: BARANZELLI

RSA FILT CGIL: MASSIMO NICOLA

FILT CGIL Biella: BOFFA SANDALINA

18A01276

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura»

Estratto determina IP n. 90 del 6 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «CARDURA» 4 mg tabletki blistry z folii Al/PVC/PVDC zawierjace 30 tabletek (Al/PVC/PVDC blister in cardboard box. 30 *pcs)* dalla Polonia con numero di autorizzazione R/3570, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., via G. Lanza n. 3 – 20121 Milano.

Confezione: «Cardura» - 4 mg compresse - 20 compresse.

Codice A.I.C.: 039462054 (in base 10) 15N956 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: Doxazosin mesilato 4,85 mg (pari a doxazosin 4 *mg)*;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido glicolato sodico, magnesio stearato, sodio laurilsolfato.

Indicazioni terapeutiche

Ipertensione arteriosa essenziale.

Officine di confezionamento secondario

Pharm@idea S.r.l., via del Commercio n. 5 – 25039 Travagliato (BS); Prespack Jacek Karonski, ul. sadowa 38, 60-185 Skòrzewo - Poland.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Cardura» - 4 mg compresse - 20 compresse.

Codice A.I.C.: 039462054.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Cardura» - 4 mg compresse - 20 compresse.

Codice A.I.C.: 039462054.

RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01357

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vigamox»

Estratto determina IP n. 93 del 7 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VIGAMOX 5 mg/ml, colirio en solucion1 x 5 ml dalla Spagna con numero di autorizzazione 71576 C.N. 664153-8, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l., CIS Di Nola Isola 1 - Torre 1-INT 120- 80035 Nola (NA);

Confezione: Vigamox «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C. n. 045628017 (in base 10) 1CJGMK (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 5,45 mg di moxifloxacina cloridrato equivalente a 5 mg di moxifloxacina base.

Ogni goccia di collirio contiene 190 microgrammi di moxifloxacina.

Eccipienti: sodio cloruro; acido borico; acido cloridrico e/o sodio idrossido (per la regolazione del *pH)*; Acqua depurata

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della congiuntivite batterica purulenta, causata da ceppi sensibili alla moxifloxacina. Tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Officine di confezionamento secondario

De Salute - S.r.l. via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17, 20875 Burago Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Vigamox «5 mg/ml collirio,soluzione» 1 flacone da 5 ml

Codice A.I.C. n. 045628017; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Vigamox «5 mg/ml collirio,soluzione» 1 flacone da 5 ml

Codice A.I.C. n. 045628017; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01358

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ananase»

Estratto determina IP n. 95 del 7 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ANANASE 40 mg *comprimidos revestidos* 40 *comprimidos blister* PVC/AL dal Portogallo con numero di autorizzazione 5914494, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano;

Confezione: «Ananase» - «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 045694015 (in base 10) 1CLH1Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: bromelina mg 40,000 (pari a 40 U.P.F.U.);

eccipienti: calcio fosfato bibasico anidro, polietilenglicole 4000, lattosio monoidrato, calcio fosfato bibasico biidrato, macrogol 4000, amido di mais, silice colloidale, talco, magnesio stearato, acido stearico, eudragit L30 D-55, trietilcitrato, simeticone, gelatina, saccarosio, cere in polvere, opalux AS-23014 (saccarosio, giallo di chinolina, biossido di titanio, giallo arancio S, polivinilpirrolidone, benzoato di sodio).

Indicazioni terapeutiche: processi edemigeni di natura flogistica in campo medico e chirurgico.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. s.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (Monza-Brianza);

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Ananase» - «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 045694015; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Ananase» - «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 045694015; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01359

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diosmectal»

Estratto determina IP n. 96 del 7 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SMECTA poudre pour suspension buvable en sachet 60 sachets dalla Francia con numero di autorizzazione 319 231-3 ou 34009 319 231 3 8, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l., CIS di Nola Isola 1 - Torre 1 - int 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: DIOSMECTAL «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine.

Codice A.I.C.: 045639010 (in base 10) 1CJTC2 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Composizione: una bustina da 3,760 g di polvere per sospensione orale contiene:

principio attivo: Diosmectite g 3;

eccipienti: saccarina sodica, glucosio monoidrato, aroma vaniglia, aroma arancio.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico orale della sintomatologia dolorosa delle affezioni esofago-gastro-intestinali, quali reflusso esofageo e sue complicazioni (esofagite), ernia dello hiatus, gastrite, ulcera gastroduodenale, bulbite, colite, colopatie funzionali, meteorismo;

trattamento delle diarree acute e croniche nei bambini (inclusi i neonati) e negli adulti , in aggiunta ai trattamenti con soluzioni reidratanti saline.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DIOSMECTAL «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine.

Codice A.I.C.: 045639010; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DIOSMECTAL «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine.

Codice A.I.C.: 045639010; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01360

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Peptazol»

Estratto determina IP n. 101 del 7 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 40 mg tabletki dojelitowe 28 tab dalla Polonia con numero di autorizzazione R/6898, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina 1166/1168, 00156 - Roma;

Confezione: PEPTAZOL 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al.

Codice A.I.C.: 045635012 (in base 10) 1CJPG4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: Pantoprazolo 40 mg;

eccipienti: nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E 172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

esofagite da reflusso. Un'infiammazione dell'esofago (il tubo che unisce la gola con lo stomaco) accompagnata da rigurgito di acido gastrico.

Adulti:

un'infezione con un batterio denominato Helicobacter pylori nei pazienti con ulcera duodenale e ulcera gastrica in combinazione con due antibiotici (Terapia di eradicazione). Lo scopo è di liberarsi dei batteri in modo da ridurre la possibilità che queste ulcere ritornino;

ulcere dello stomaco e del duodeno;

sindrome di Zollinger-Ellison ed altre condizioni in cui viene prodotto troppo acido nello stomaco.

Officine di confezionamento secondario

Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PEPTAZOL 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al.

Codice A.I.C.: 045635012; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PEPTAZOL 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al.

Codice A.I.C.: 045635012; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01361

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Peptazol»

Estratto determina IP n. 98 del 7 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 20 mg tabletki dojelitowe 28 tab. dalla Polonia con numero di autorizzazione 4787, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Medifarm S.r.l. - via Tiburtina, 1166/1168, 00156 Roma;

Confezione: PEPTAZOL 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

Codice AIC: 045635036 (in base 10) 1CJPGW (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse;

Ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: pantoprazolo 20 mg;

eccipienti: nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato;

rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato;

inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata;

Indicazioni terapeutiche:

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

trattamento dei sintomi (es. pirosi, rigurgito acido, dolore nella deglutizione) associati alla malattia da reflusso gastroesofageo causata da reflusso di acido dallo stomaco;

trattamento a lungo termine dell'esofagite da reflusso (infiammazione dell'esofago accompagnata da rigurgito di acido dallo stomaco) e prevenzione del suo ripresentarsi.

Adulti:

prevenzione delle ulcere duodenali e dello stomaco causate da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, per esempio, ibuprofene) in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS.

Officine di confezionamento secondario

Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Peptazol» 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

Codice AIC: 045635036; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Peptazol» 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

Codice AIC: 045635036; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01362

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Peptazol»

Estratto determina IP n. 99 del 7 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 20 mg tabletki dojelitowe 14 tab. dalla Polonia con numero di autorizzazione 4787, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Medifarm S.r.l. - via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma;

Confezione: PEPTAZOL 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

Codice AIC: 045635048 (in base 10) 1CJPH8 (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse;

Ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: pantoprazolo 20 mg;

eccipienti: nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato;

rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato;

inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche:

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

trattamento dei sintomi (es. pirosi, rigurgito acido, dolore nella deglutizione) associati alla malattia da reflusso gastroesofageo causata da reflusso di acido dallo stomaco;

trattamento a lungo termine dell'esofagite da reflusso (infiammazione dell'esofago accompagnata da rigurgito di acido dallo stomaco) e prevenzione del suo ripresentarsi.

Adulti:

prevenzione delle ulcere duodenali e dello stomaco causate da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, per esempio, ibuprofene) in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS.

Officine di confezionamento secondario

Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Peptazol» 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

Codice AIC: 045635048; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Peptazol» 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

Codice AIC: 045635048; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01363

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diamicron»

Estratto determina IP n. 94 del 7 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale UNI DIAMICRON 60 mg comprimés a liberation modifiée 90 comprimés dal Belgio con numero di autorizzazione BE 354137 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. - via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma;

Confezione: DIAMICRON 30 compresse a rilascio modificato in blister PVC/Al da 60 mg;

Codice AIC: 045637016 (in base 10) 1CJRDS (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse a rilascio modificato;

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: Gliclazide 60 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, maltodestrina, ipromellosa, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Indicazioni terapeutiche: diabete non insulino-dipendente (di tipo 2) nell'adulto, quando le misure dietetiche, l'esercizio fisico e il calo ponderale non siano da soli sufficienti a controllare la glicemia.

Officine di confezionamento secondario

Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Diamicron» 30 compresse a rilascio modificato in blister PVC/Al da 60 mg;

Codice AIC: 045637016; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Diamicron» 30 compresse a rilascio modificato in blister PVC/Al da 60 mg;

Codice AIC: 045637016; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01364

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Peptazol»

Estratto determina IP n. 100 del 7 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 40 mg tabletki dojelitowe 14 tab dalla Polonia con numero di autorizzazione R/6898, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Medifarm S.r.l. - via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma;

Confezione: PEPTAZOL 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al;

Codice AIC: 045635024 (in base 10) 1CJPGJ (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse;

Ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: pantoprazolo 40 mg;

eccipienti: nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato;

rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato;

inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche:

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

esofagite da reflusso. Un'infiammazione dell'esofago (il tubo che unisce la gola con lo stomaco) accompagnata da rigurgito di acido gastrico.

Adulti:

un'infezione con un batterio denominato *Helicobacter pylori* nei pazienti con ulcera duodenale e ulcera gastrica in combinazione con due antibiotici (Terapia di eradicazione). Lo scopo è di liberarsi dei batteri in modo da ridurre la possibilità che queste ulcere ritornino;

ulcere dello stomaco e del duodeno;

sindrome di Zollinger-Ellison ed altre condizioni in cui viene prodotto troppo acido nello stomaco.

Officine di confezionamento secondario

Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Peptazol» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al;

Codice AIC: 045635024; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Peptazol» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al;

Codice AIC: 045635024; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01365

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a dicembre 2017, è pari a: 101,10. Per conoscere le serie di buoni interessate, i relativi Coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai BFPPremia ed ai BFPEuropa la media dell'Indice EURO STOXX 50 relativo a febbraio 2018, è pari a 3379,088. La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice EURO STOXX 50 rilevati nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 gennaio 2018.

Informazioni sulle serie di buoni interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

18A01509

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Elevazione del Vice Consolato onorario in Providence (Stati Uniti) al rango di Consolato onorario

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Providence (Stati Uniti) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Providence (Stati Uniti) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Boston, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Rhode Island.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2018

Il direttore generale: SABBATUCCI

18A01354

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Cebu City (Filippine)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il signor Francesco R. Guidicelli, Vice Console onorario in Cebu City (Filippine), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Manila;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Manila;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Manila delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Manila;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Manila e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Manila delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Manila della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Manila, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Manila;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Manila della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Manila;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Manila;

r) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Manila dello schedario dei connazionali residenti;

s) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2018

Il direttore generale: SABBATUCCI

18A01355

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'argento al merito dell'Aeronautica

Con decreto ministeriale n. 18 del 23 gennaio 2018, al Colonnello Marin Giampaolo, è stata concessa la medaglia d'argento al merito Aeronautico, con la seguente motivazione: «In un contesto operativo contraddistinto da intensa conflittualità, condizioni ambientali disagevoli ed elevato rischio, conduceva in prima persona complessi negoziati con il Governo iracheno per l'integrazione e il coordinamento delle attività aeronautiche delle Forze Armate dei Paesi della Coalizione internazionale, costituita per contrastare il sedicente Stato islamico (ISIS), contribuendo in modo risolutivo per il prosieguo della campagna militare e, in particolare, per il successo della battaglia di Mosul. Figura esemplare di Ufficiale che, con straordinaria autorevolezza, somma perizia, lodevole iniziativa, diuturno impegno ed eccezionale capacità diplomatica, attraverso il suo operato ha dato lustro all'Aeronautica Militare, alle Forze Armate italiane e alla Nazione». Baghdad (Iraq), agosto 2016 - luglio 2017.

18A01367

Concessione di una croce di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1295 del 23 gennaio 2018, al Colonnello (ora Brigadiere Generale) De Fulvio Mauro, nato il 13 luglio 1960 a Roma, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Direttore dell'Ospedale da campo italiano, in possesso di elevatissime doti umane ed intellettuali, si prodigava, nell'assolvimento del proprio oneroso e complesso incarico, profondendo, in ogni circostanza, incondizionato impegno ed eccezionale volontà realizzatrice. In occasione di due concomitanti emergenze sanitarie, in cui venivano coinvolti due militari libici feriti in modo estremamente critico, gestiva con chiarezza di intenti e profonda conoscenza delle procedure la delicatissima situazione riuscendo a stabilizzare i feriti dichiarandoli definitivamente fuori pericolo di vita. Ufficiale Dirigente che, con la sua opera preziosa ed altamente meritoria, ha contribuito ad elevare l'immagine ed il prestigio delle Forze Armate Italiane in ambito internazionale». Misurata (Libia), 3 - 4 gennaio 2017.

18A01368

Concessioni della croce d'argento e della croce di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1296 del 23 gennaio 2018, al Capitano De Simone Antonio, nato il 13 luglio 1980 a Caserta, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «"Comandante di Compagnia Operativa Incursori, impiegato in un contesto ad elevato rischio lungo la linea difensiva del Kurdistan, operava con incondizionato impegno, ammirevole acume e lungimiranza contribuendo al successo di numerose missioni. Nonostante le oggettive difficoltà, con somma perizia pianificava e conduceva delicate operazioni che hanno permesso alle Unità «Peshmerga» di neutralizzare numerosi elementi ostili tra cui un importante Capo locale del "Daesh". Splendida figura di Ufficiale dalle preclare virtù militari che, con il suo operato, ha contribuito a dare lustro all'Esercito Italiano in un contesto multinazionale"». Baghdad (Iraq), 20 gennaio 2017.

Con decreto ministeriale 1297 del 23 gennaio 2018, al Tenente Ciabò Manfredo, nato il 30 agosto 1980 a Teramo, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di Distaccamento Operativo Incursori impiegato nella controffen-

siva per la ripresa della città di Mosul, con vigoroso slancio e irreprensibile tenacia, forniva un instancabile e continuo sostegno all'Unità irachena affiancata, condividendone gli elevati rischi e le estreme condizioni di impiego. Nella fase più intensa dei combattimenti, per 48 ore consecutive coordinava molteplici assetti aerei garantendo un supporto di fuoco aderente alla manovra terrestre, contribuendo alla neutralizzazione di numerosi elementi ostili. Splendida figura di Ufficiale dalle straordinarie virtù militari, che ha dato lustro all'Esercito Italiano in un contesto multinazionale». Mosul (Iraq), 12 gennaio 2017.

18A01369

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Entrata in vigore per l'Italia della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Con riferimento all'art. 26 del decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52, recante: «Norme di attuazione della Convezione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000», si comunica che la Convenzione in oggetto è entrata in vigore per l'Italia a far data dal 22 febbraio 2018.

18A01508

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Pubblicazione sul sito istituzionale del decreto 17 ottobre 2017, concernente l'individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Si comunica che sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione pubblicità legale, è stato pubblicato il decreto del 17 ottobre 2017 adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con il quale sono state individuate le categorie di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati in conformità al regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del *SEE)*.

Il nuovo decreto abroga e sostituisce il precedente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013.

18A01374

Approvazione della delibera adottata dal comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 12-13 ottobre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001351/ING-L-161 del 2 febbraio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della INARCASSA in data 12-13 ottobre 2017, concernente modifiche agli articoli 16, 25 e 28 ed introduzione dell'art. 24-*bis* del Regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012).

18A01375

Approvazione della delibera n. 53/VIIICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 28 settembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001447/VET-L-74 del 5 febbraio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 53/VIIICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 28 settembre 2017, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2018, in misura pari ad € 67.00 pro-capite.

18A01376

Approvazione della delibera n. 7 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENFAP) in data 29 novembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001448/FAR-L-112 del 5 febbraio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7 adottata dal Consiglio Nazionale dell'ENPAF in data 29 novembre 2017, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2018, in misura pari a € 16,00 pro-capite.

18A01377

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238/2016;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2000, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vicenza» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Vicenza»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Vicenza»;

Esaminata la documentata domanda del Consorzio per la tutela dei Vini Colli Berici e Vicenza, presentata dalla Regione Veneto, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vicenza», nel rispetto della procedura di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 21 dicembre 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vicenza»;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vicenza».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VICENZA».

Al disciplinare di produzione della DOC «Vicenza» sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1 è sostituito con il seguente testo:

la denominazione di origine controllata «Vicenza» è riservata ai seguenti vini:

«Vicenza» bianco;
«Vicenza» bianco frizzante;
«Vicenza» bianco spumante;
«Vicenza» bianco passito;
«Vicenza» rosso;
«Vicenza» rosso novello;
«Vicenza» rosso riserva;
«Vicenza» rosato;
«Vicenza» rosato frizzante;
«Vicenza» Moscato Spumante;
«Vicenza» Chardonnay;
«Vicenza» Garganega (Garganego);
«Vicenza « Riesling;
«Vicenza» Sauvignon;
«Vicenza» Manzoni Bianco;
«Vicenza» Pinot Bianco;
«Vicenza» Pinot Grigio;
«Vicenza» Cabernet;
«Vicenza» Cabernet riserva;
«Vicenza» Cabernet Sauvignon;
«Vicenza» Cabernet Sauvignon riserva;
«Vicenza» Merlot;
«Vicenza» Merlot riserva;
«Vicenza» Pinot Nero;
«Vicenza» Pinot Nero riserva;
«Vicenza» Raboso;
«Vicenza» Raboso riserva;

b) All'art. 4, il comma 10 è sostituito col seguente testo:

Tipologia	Resa uva (ton./ha)	Titolo alcol. volum. min. nat. % vol
Cabernet	15	10,5
Cabernet riserva	15	11,5
Cabernet sauvignon	15	10,5
Cabernet sauvignon riserva	15	11,5
Chardonnay	15	10
Garganega (Garganego)	18	9,5
Manzoni bianco	14	10,5
Merlot	16	10,5
Merlot riserva	16	11,5
Moscato	13	9,5
Pinot bianco	15	10
Pinot grigio	15	10
Pinot nero	13	10,5
Pinot nero riserva	13	11,5
Raboso	15	10
Raboso riserva	15	11
Riesling	15	9,5
Sauvignon	15	10

c) All'art. 5, il comma 10 è sostituito col seguente testo:

10. I vini «Vicenza» rosso Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso e Cabernet, designati con la qualifica «Riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;

d) all'art. 6, è cancellata la descrizione delle caratteristiche dei seguenti tipologie vini che sono state eliminate dal disciplinare: «Chardonnay spumante», «Garganega spumante» e «Pinot bianco spumante»;

e) all'art. 6, è inserita in positivo la menzione «Riserva», per le relative tipologie di vino «rosso»;

f) l'art. 8 è sostituito con il seguente testo:

per i vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» immessi al consumo in recipienti di capacità pari o inferiore a litri 5, è obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con tappo raso bocca o tappo a vite;

per i vini a denominazione di origine controllata «Vicenza», è consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, fino a volumi di litri 20;

tali contenitori alternativi non possono essere utilizzati per le tipologie accompagnate dalla menzione «superiore» e «riserva»;

la tappatura dei vini spumanti deve essere conforme alla normativa vigente. Per i vini frizzanti è consentito l'uso del tappo a vite.

«I vini a DOC Vicenza nella versione Riserva, devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, con capacità non superiore a litri 9, chiuse con tappo raso bocca. È pertanto escluso l'impiego della «dama» e della «damigiana».

18A01372

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238/2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 4 febbraio 1974, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Colli Berici»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Colli Berici»;

Esaminata la documentata domanda del Consorzio per la tutela dei vini Colli Berici e Vicenza, presentata dalla Regione Veneto, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di Origine controllata dei vini «Colli Berici», nel rispetto della procedura di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 21 dicembre 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici»;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI BERICI»

Al disciplinare di produzione della DOC «Colli Berici» sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 1:

sono cancellate le versioni «frizzante» e «novello», rispettivamente per le tipologie «bianco» e «rosso»;

è introdotta la versione «superiore» per le tipologie «bianco» e «rosso».

b) All'art. 2, i commi 3 e 5, sono sostituiti 7 con il seguente testo:

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» bianco (anche in versione superiore, spumante e passito) ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Garganega per almeno il 30% fino ad un massino del 60%;

Sauvignon dal 20% al 50%;

altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da varietà autorizzate alla coltivazione per la Provincia di Vicenza, fino ad un massimo del 50%.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» rosso (anche in versione superiore e riserva) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Merlot per almeno il 50% fino ad un massimo del 65%;

Tai Rosso almeno il 20%;

Pinot nero, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%;

altre uve a bacca rossa diverse dalle precedenti, non aromatiche, provenienti da varietà autorizzate alla coltivazione per la Provincia di Vicenza, fino al 15%.

c) All'art. 2, è aggiunto il seguente comma 7:

7. Labase ampelografica dei vigneti già iscritti allo schedario viticolo della D.O.C. dei vini «Colli Berici» per le tipologie «rosso» e «bianco», di cui al disciplinare da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, deve essere adeguata alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 entro la decima vendemmia riferita alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

d) Art. 4, i commi 2 e 3 sono sostituiti con il seguente testo:

2. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Vitigno	Produzione massima t. uva/ha	Tit.alcol.vol.naturale minimo % vol.
Garganega	14	10,00
Tocai friulano (Tai)	12	10,50
Sauvignon	12	10,00
Pinot bianco	12	10,50
Pinot nero	12	10,00
Pinot grigio	12	10,50
Chardonnay	13	10,50
Manzoni bianco	12	10,00
Merlot	13	10,50
Cabernet	12	10,00
Cabernet franc	12	10,50
Cabernet Sauvignon	12	10,50
Carmenère	12	10,00
Tocai rosso (Tai rosso)	12	10,00

La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varietà destinate alla produzione dei vini Colli Berici rosso sono rispettivamente di 15 t./ha e 10,00%vol.

La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varietà destinate alla produzione dei vini Colli Berici Rosso nella versione superiore sono rispettivamente di 13,5 t./ha e 11,00%vol.

La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varietà destinate alla produzione dei vini Colli Berici Rosso nella versione riserva sono rispettivamente di 12,5 t./ha e 12,00%vol.

La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varietà destinate alla produzione dei vini Colli Berici bianco sono rispettivamente di 16 t./ha e 9,50%vol.

La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varietà destinate alla produzione dei vini Colli Berici bianco nella versione superiore sono rispettivamente di 14 t./ha e 10,50%vol.

3. Le uve della varietà destinate alla produzione delle tipologie: Merlot, Tai rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc e Carmenère designati con la menzione «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 2,00% vol, rispetto a quelli precedentemente indicati

Le uve delle varietà destinate alla produzione del vino Barbarano rosso o Barbarano devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%.

Le uve delle varietà destinate alla produzione del vino Barbarano rosso o Barbarano destinate alla produzione della tipologia «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'12,00% vol.

Le uve delle varietà destinate alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate sia espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

e) Art. 5, al comma 3, è cancellata la parte inerente le versioni «frizzante», che sono state eliminate dal disciplinare.

f) Art. 5, il comma 5 è sostituito col seguente testo:

5. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» designati con la menzione «riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici rosso superiore» deve essere immesso al consumo a partire dal 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici bianco superiore» deve essere immesso al consumo a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

g) Art. 6, è cancellata la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini nelle versioni «frizzante» e «novello, abbinate rispettivamente alle tipologie «bianco» e «rosso».

h) Art. 6, la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche per le tipologie «bianco» e «rosso» accompagnate dalla menzione «superiore» e riserva è sostituita con il seguente testo:

Colli Berici bianco superiore:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

odore: delicato, intenso, fruttato;

sapore: secco, armonico, di buona struttura, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol ;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Colli Berici rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, talvolta speziato;

sapore: secco, armonico, di struttura, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol ;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Colli Berici rosso superiore:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, talvolta speziato;

sapore: secco, armonico, di struttura, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol ;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

i) Art. 7, il testo è aggiornato con l'inserimento dei riferimenti alle versioni dei vini introdotte («superiore» e «riserva») e con la cancellazione dei riferimenti alle versioni dei vini eliminate («frizzante» e «novello»).

j) Art. 8, i commi 1 e 3 sono sostituiti con il seguente testo:

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» fino a 9 litri devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse ad esclusione dei vini spumanti, con tappo raso bocca, tappo a vite a vestizione lunga o tappo a vetro a T

La tappatura dei spumanti deve essere conforme alla normativa vigente.

3. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi fino a litri 20.

Tali contenitori alternativi non possono essere utilizzati per le tipologie accompagnate dalla menzione «superiore» e «riserva».

k) Art. 8, il comma 2 è cancellato.

18A01373

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «Strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina».

Con decreto n. 1832 del 30 gennaio 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Calitri (Avellino):

foglio 48 particelle n. 759 ex 597 di mq 52, n. 727 ex 572 di mq 12, foglio 49, particelle n. 2111 ex 1150 di mq 143, n. 2114 ex 1151 di mq 97 e n. 2116 ex 1152 di mq 21 – indennità liquidata € 7.907,58 – ditta Gautieri Vincenzo.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica s.r.l..

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A01350

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «Strada di collegamento dell'Area industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano».

Con decreto n. 1831 del 30 gennaio 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza):

foglio 67, particelle n. 746 ex 587 di mq. 2.432 e n. 576 ex 84 di mq 368 – indennità liquidata € 51.283,44 – ditta Capezio Donato.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica s.r.l..

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A01351

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «Strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.

Con decreto n. 1829 del 30 gennaio 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza):

foglio 45 particelle n. 1406 ex 188 di mq 164, n. 1404 ex 187 di mq 124, n. 1401 ex 158 di mq 465 e n. 1402 ex 158 di mq 87 – indennità liquidata €.3.535,31 – ditta Mangone Vincenzo;

foglio 31 particelle n. 850 ex 587 di mq 470, n. 784 ex 408 di mq 1.500 e n. 852 ex 408 di mq 1.700 – indennità liquidata €.6.210,88 – ditta Giarletta Alfonso e Marotta Rosa;

foglio 29 particelle n. 720 ex 311 di mq 352 e n. 871 ex 719 di mq 175 – indennità liquidata €.1.730,51 – ditta Iacullo Matteo;

foglio 45 particelle n. 1412 ex 194 di mq 88 e n. 1419 ex 277 di mq 50 – indennità liquidata €.442,48 – ditta Rotondo Maria Domenica, Rotondo Sabino, Rotondo Rosa e Rotondo Carmela.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura del geom. Michele Della Fera, tecnico incaricato dall'ufficio commissariale.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A01352

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «Strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto e revoca trasferimento delle particelle n. 351 e n. 446 del foglio 44 in agro del Comune di Muro Lucano.

Con decreto n. 1830 del 30 gennaio 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (Potenza):

foglio 44 particella n. 645 ex 114 di mq 566 e foglio 43 particelle n. 351 di mq 1.000 e n. 446 di mq 1.060 – indennità liquidata € 2.131,65 – ditta Lomonaco Carmine.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica S.r.l..

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

È revocato il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle particelle n. 351 e n. 446 del foglio 44 in agro del Comune di Muro Lucano (Potenza), riportate erroneamente nel decreto commissariale n. 1805 del 15 dicembre 2017.

18A01353

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-049) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.